

Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - durata - recesso del conduttore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1336

Esercizio del diritto - Condizioni - Gravi motivi - Indicazione - Modalità - Contestualità rispetto alla comunicazione del recesso - Necessità - Successiva esplicitazione delle "ragioni" del recesso - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13368 del 30/06/2015

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la necessità - ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, ex art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 - che i gravi motivi dello stesso siano enunciati nella medesima comunicazione di recesso esclude che il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della determinazione assunta.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13368 del 30/06/2015